

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventotto del mese di settembre, alle ore 16,40 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8	MAMMI' VERONICA.....	<i>Assessora</i>
2	CALABRESE PIETRO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9	MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
3	COIA ANDREA.....	<i>Assessore</i>	10	MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
4	DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11	TASCIOTTI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
5	FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12	VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>
6	FRUCI LORENZA.....	<i>Assessora</i>	13	ZIANTONI KATIA.....	<i>Assessora</i>
7	LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>			

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio.

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco, che assume la presidenza dell'Assemblea e gli Assessori Coia, De Santis, Lemmetti, Montuori e Vivarelli.

Risulta in presenza l'Assessora Tasciotti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 235

Introduzione dell'indicatore ISEE per la determinazione del limite reddituale di accesso e mantenimento ai benefici assistenziali di cui al D.G.C. n. 150/2014, della D.G.C. n. 359/2015, della D.C.S. n. 4/2016 e D.G.C. n. 13/2017 concernenti le Misure per il sostegno abitativo per il superamento graduale dei C.A.A.T. ed erogazione del Buono Casa.

Premesso che

- sul territorio comunale la questione dell'emergenza abitativa rappresenta una delle problematiche sulle quali maggiormente si riversa l'attenzione dell'Amministrazione Capitolina, in considerazione del fatto che numerose concause hanno contribuito negli anni ad aggravare la situazione di disagio abitativo delle famiglie; la realtà capitolina evidenzia numerose e frequenti situazioni di disagio abitativo dovute anche al sovraffollamento di appartamenti, di insediamenti ed occupazioni in luoghi non adatti alla residenzialità;
- l'Amministrazione di Roma Capitale interviene nell'ambito della complessa questione delle Politiche Abitative attraverso l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della Legge Regionale n. 12/1999 e s.m.i. e del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2000, nonché mediante i servizi di accoglienza erogati attraverso i Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - C.A.A.T. costituiti da strutture immobiliari di proprietà di Roma Capitale o dalla stessa condotte in locazione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23/05/2005;

- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 368 del 13/09/2013 sono state approvate le linee guida in materia di interventi per l'assistenza alloggiativa al fine del superamento dei citati Centri di Assistenza Abitativa Temporanea C.A.A.T. e per la trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati in assegnazione di alloggi di ERP o in contributo all'affitto per gli aventi diritto;
- con il citato provvedimento è stato deliberato di non rinnovare i contratti già scaduti né quelli di prossima scadenza e disdire tutti i contratti di locazione nei modi previsti dagli stessi, relativi ai Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - C.A.A.T. nonché di prevedere, per i nuclei familiari in uscita da dette strutture, apposite misure volte a consentire l'accesso al mercato privato della locazione, qualora non utilmente collocati nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di ERP;
- con la suddetta Deliberazione è stata prevista l'individuazione, con successivo provvedimento, dell'erogazione di un "Buono Casa" consistente in un buono uscita "una tantum" di € 5.000,00 congiuntamente ad un contributo mensile fino a € 700,00, contestualmente alla sottoscrizione di contratti di locazione, regolarmente registrati, per la durata del rapporto contrattuale che non potrà essere inferiore a 4 (quattro) anni, destinato ai nuclei accolti all'interno delle strutture di assistenza abitativa temporanea C.A.A.T., e finalizzato a creare una forma alternativa di aiuto temporaneo per il pagamento dell'affitto di immobile ad uso abitativo;

Visto che

- in attuazione della predetta deliberazione, la Giunta Capitolina, con successiva deliberazione n. 150 del 22/05/2014, ha declinato nell'Allegato A) *il Piano di Intervento per il Sostegno Abitativo*, stabilendo, tra le altre cose, l'aumento a € 800 per il contributo mensile dovuto in applicazione del suddetto Buono Casa e fissando come requisito di accesso e fruizione alle misure di sostegno abitativo finalizzate al superamento graduale dei C.A.A.T. individuate dal Piano, il possesso, tra l'altro, di *"... un reddito relativamente all'anno precedente la richiesta - risultante dalla somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare così come da iscrizione anagrafica- inferiore od uguale ad € 18.000,00 .."*;
- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13/2017, è stato disposto, tra l'altro, *"... di aggiungere a pag. 12 dell'Allegato A) della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 150/2014, al punto rubricato "Destinatari dei requisiti di accesso", tra i requisiti di ammissibilità per ottenere il c.d. Buono Casa, la previsione della lettera h. "di essere in possesso di tutti i requisiti per (ottenimento di alloggio di ERP)"*;

Atteso che

- con Memoria di Giunta Capitolina n.58 del 16/10/2020 sono stati forniti indirizzi di:
 - o confermare la natura temporanea dell'istituto del "Buono Casa" quale misura economica contrastante il disagio abitativo dei nuclei familiari provenienti o tuttora residenti presso i C.A.A.T. e degli aventi titolo ai sensi della D.G.C. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quale strumento utile alla progressiva e definitiva chiusura dei C.A.A.T.;
 - o confermare che il termine di durata della misura di sostegno è di anni 4 rinnovabili per un periodo di pari durata, previa verifica di sussistenza all'attualità dei requisiti di cui alla D. G.C. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata;
 - o ritenere rinnovato, sino allo scadere del secondo quadriennio di cui all'Allegato "A" della D.G.C. n. 150/2014, il contributo erogato ai nuclei familiari che hanno

sottoscritto contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98 ancora in essere, per i quali l'Amministrazione capitolina ha già versato in favore del locatore il quinto anno di contributo in esecuzione dell'originario termine contrattuale (3+2), previa verifica della sussistenza all'attualità dei requisiti di cui alla D.G.C. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- confermare, ai fini della progressiva e definitiva chiusura dei C.A.A.T. che l'elargizione del contributo è riservata ai soggetti che ne hanno fatto richiesta nei termini indicati dalla D.C.G. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto che

- il TAR Lazio, con Sentenza n. 13941 del 24/11/2020, chiamato a pronunciarsi in merito all'illegittimità di provvedimenti dirigenziali attuativi della D.A.C. n. 150/2014, relativamente alla mancata considerazione dei parametri ISEE, di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, per il computo del limite reddituale stabilito per l'accesso e il mantenimento dell'assistenza alloggiativa temporanea presso i C.A.A.T., ha disposto, tra l'altro, che:
 - le disposizioni normative di cui agli artt. 21 L. n. 457/1978, 11 L.R. n. 12/1999 e 50 comma 2bis L.R. n. 27/2006, volte ad individuare i requisiti soggettivi, anche reddituali, propri per l'accesso ed il mantenimento all'istituto giuridico dell'assistenza abitativa presso la cd. edilizia residenziale pubblica, non si applicano anche agli istituti previsti per l'Assistenza Alloggiativa Temporanea;
 - posta la natura socio-assistenziale delle prestazioni abitative di cui alla c.d. Assistenza Alloggiativa Temporanea ne discende, quale immediato e diretto corollario, l'applicazione delle disposizioni normative di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, c.d. *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*;
 - la delibera di Giunta Capitolina n. 150/2014 e succ. mod. e int., pertanto, è annullata nella parte in cui non prevede l'impiego dell'indicatore ISEE quale strumento per il calcolo del limite reddituale previsto per l'accesso ed il mantenimento dell'Assistenza Alloggiativa Temporanea presso i c.d. C.A.A.T., atteso che il predetto strumento di valutazione è "idoneo a garantire, a parità di reddito, l'uguaglianza sostanziale tra beneficiari di prestazioni sociali agevolate gravati da differenti carichi familiari e fiscali, in attuazione dei principi di cui agli artt. 2,3 e 38 della Costituzione";
- detto annullamento è stato ribadito da un'ulteriore sentenza del TAR del Lazio n. 8631 del 20/07/2021, che ha confermato l'illegittimità della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 150/2014, nella parte in cui non prevede, quale strumento per il calcolo del limite reddituale per l'accesso e il mantenimento dell'Assistenza Alloggiativa Temporanea presso i c.d. C.A.A.T., l'impiego dell'indicatore ISEE.

Considerato che

- l'orientamento espresso nelle sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 27 febbraio 2019, n. 4 e 5 in cui si afferma il principio di diritto secondo cui: *"il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato i casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le*

posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio";

- allo stato attuale, i ricorsi in argomento sono due ma vi sono altre posizioni in fase istruttoria che potrebbero generare contenziosi dello stesso tipo con probabile esito favorevole alle pretese degli istanti in merito all'introduzione dell'indicatore ISEE per il calcolo del limite reddituale di accesso e mantenimento dei benefici previsti dal Piano di Intervento per il Sostegno Abitativo, quali la permanenza temporanea nei CAAT o il Buono Casa, in linea con le posizioni già assunte dal TAR Lazio nelle predette sentenze.

Ritenuto

- di prevedere, quindi, una modalità di accesso e di mantenimento degli istituiti in parola in linea con il principio di diritto sancito dal TAR Lazio nelle sentenze in premessa, in analogia con quanto già disposto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 164/2017 - richiamata dallo stesso TAR - tenuto conto della loro natura socio-assistenziale delle prestazioni erogate e in ossequio ad un principio di equità sociale, si ritiene opportuno riformare le precedenti deliberazioni, introducendo la previsione dell'utilizzo dell'indicatore ISEE di cui all'art. 2 della D.P.C.M. n. 159/2013 quale strumento per l'accesso e la fruizione delle misure di sostegno abitativo contemplate dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 150/2014 e succ. mod. e int. per il superamento graduale dei C.A.A.T. e per l'erogazione del Buono Casa;
- di individuare, dunque, le nuove soglie per l'accesso e il mantenimento dei benefici in parola, tenendo conto dei meccanismi di calcolo propri dell'indicatore ISEE e distinguendo a seconda del nucleo unipersonale o pluripersonale in modo da rendere omogenea l'applicazione delle predette misure assistenziali, nel seguente modo:
 - a) ISEE non superiore ad € 12.000 per i nuclei familiari composti da due o più componenti;
 - b) ISEE non superiore ad € 15.000 per i nuclei familiari composti da un unico componente;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 302/2012;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 368/2013;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 150/2014;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199/2015;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 220/2015;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 359/2015;

la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 9/2015;

la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4/2016;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13/2017;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 164/2017;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 110/2018;

la Memoria di Giunta Capitolina n.58 del 16/10/2020

Preso atto:

che in data 28 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to Gaetano Pepe

che in data 28 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore

F.to Gaetano Pepe

che in data 24 settembre 2021 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Proposta di Deliberazione in oggetto"

Il Vice Ragioniere Generale

F.to Marcello Corselli

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono interamente richiamati:

DELIBERA

- di riformare le precedenti deliberazioni in materia, prevedendo l'utilizzo dell'indicatore ISEE quale strumento per l'accesso e il mantenimento delle misure di sostegno abitativo di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 150/2014 e succ. mod. e int. per il superamento graduale dei C.A.A.T. e per l'erogazione del Buono Casa, secondo le seguenti soglie:
 - a) ISEE non superiore ad € 12.000 per i nuclei familiari composti da due o più componenti;
 - b) ISEE non superiore ad € 15.000 per i nuclei familiari composti da un unico componente;
- di dare atto che le vigenti disposizioni di Roma Capitale che disciplinano il superamento graduale dei C.A.A.T. e l'erogazione del Buono Casa si intendono conseguentemente riformate con effetto *ex nunc* in linea con il principio di equità

- sociale espresso dalle sentenze del TAR Lazio in premessa di considerare, (pertanto, nella determinazione del limite reddituale di accesso, l'utilizzo dell'indicatore ISEE, applicando le soglie di cui al punto precedente, anche ai procedimenti non definiti;
- di dare atto che relativamente al "Buono Casa" trovano applicazione gli indirizzi giù formulati con la Memoria di Giunta Capitolina n.58 del 16/10/2020:
 - o confermare la natura temporanea dell'istituto del "Buono Casa" quale misura economica contrastante il disagio abitativo dei nuclei familiari provenienti o tuttora residenti presso i C.A.A.T. e degli aventi titolo ai sensi della D.G.C. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quale strumento utile alla progressiva e definitiva chiusura dei C.A.A.T.;
 - o confermare che il termine di durata della misura di sostegno è di anni 4 rinnovabili per un periodo di pari durata, previa verifica di sussistenza all'attualità dei requisiti di cui alla D.G.C. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata;
 - o ritenere rinnovato, sino allo scadere del secondo quadriennio di cui all'Allegato "A" della D.G.C. n. 150/2014, il contributo erogato ai nuclei familiari che hanno sottoscritto contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98 ancora in essere, per i quali l'Amministrazione capitolina ha già versato in favore del locatore il quinto anno di contributo in esecuzione dell'originario termine contrattuale (3+2), previa verifica della sussistenza all'attualità dei requisiti di cui alla D.G.C. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
 - o confermare, ai fini della progressiva e definitiva chiusura dei C.A.A.T. che l'elargizione del contributo è riservata ai soggetti che ne hanno fatto richiesta nei termini indicati dalla D.C.G. n. 150/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
 - di dare atto che le risorse finanziarie per il sostegno "Buono Casa" risultano stanziare nel bilancio 2021-2023- annualità 2021 - CDR1AL capitolo 1400049/463 (F.O.) € 1.521.240,03; annualità 2022- CDR 1AL capitolo 1400049/463 (F.O.) € 1.421.240,03; annualità 2023 - CDR 1AL capitolo 1400049/463 (F.O.) € 1.421.240,03; risultano, altresì, risorse per € 470.000,00 confluite in avanzo vincolato 2020 da capitolo 1400049/30463 ed € 500.000,00 confluiti in avanzo vincolato, provenienti dalla Prefettura e destinati all'assistenza alloggiativa, introitati nel 2019 capitolo entrata 2100669/10565;
 - di dare atto che le modifiche e le integrazioni apportate con il presente atto trovano copertura di spesa negli stanziamenti previsti ed indicati ai punti che precedono.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 2 ottobre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 ottobre 2021.

Lì, 1 ottobre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 12 ottobre 2021

Lì, 13 ottobre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi